

Prot. 43/2016

Milano, 22 aprile 2016


Alle Segreterie Ordini Ingegneri della Lombardia
LORO SEDI

OGGETTO: D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001 - Pareri CROIL Commissione Strutture a quesiti posti_
rev0

A seguito dell'entrata in vigore della Delibera in oggetto, a proseguo dell'attività già in corso da parte della CROIL Commissione Strutture, in allegato il primo contributo di pareri in risposta ai quesiti fin ora pervenuti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
(ing. Augusto Allegrini)



All.: c.s.d.

Si trasmette la presente alle Segreterie in indirizzo con preghiera di massima diffusione ai propri iscritti.

D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001
Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)

PARERI COMMISSIONE STRUTTURE CROIL

VERS	DATA	ESTENSORE	OSSERVAZIONI	VISTO da AA	DIFFUSO
0	19/04/2016	BF/GM/PC		22/04/2016	22/04/2016

Quesito	Rif. Normativo	Parere CROIL
1) IN CONSIDERAZIONE DELL'ART. 65 DEL D.P.R.380/2011, IL QUALE METTE IN CAPO AL COSTRUTTORE LA DENUNCIA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA, SI CHIEDE DI CHIARIRE CHI DEVE PRESENTARE LA DENUNCIA PREVISTA NELL'ALLEGATO I PER LE OPERE ANCORA NON COMPLETATE		Il titolare del permesso abilitativo all'edificazione, alla cui denuncia allegherà la varia documentazione sottoscritta da progettista e direttore lavori.
2) IN CASO SIA IL COSTRUTTORE A DOVER PRESENTARE LA DENUNCIA DI CUI ALL'ALLEGATO I, SI CHIEDE DI CHIARIRE LE PROCEDURE DI INOLTRO DELLE DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA E DEL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI ONDE EVITARE INOTTEMPERANZE ALLA NORMA		Vedi risposta 1
3) SI CHIEDE DI CHIARIRE LA FIGURA DEL "COORDINATORE" MESSA IN CAPO AL PROGETTISTA COME DA MODULI 3-4 E 8		Colui che deve garantire che tutti i progettisti strutturali (ad esempio degli elementi prefabbricati) abbiano rispettato le ipotesi progettuali e la normativa
4) IN CASO DI OPERE STRUTTURALI CORRETTAMENTE DENUNCIATE SECONDO IL D.P.R. 380/2001 ED INZIATE ANTECEDENTEMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DALLE NUOVE NORME DI ZONIZZAZIONE SISMICA E PER LE QUALI IL TITOLO ABILITATIVO (PERMESSO A COSTRUIRE, DIA ECC..) E' ANCORA ATTIVO E CHE AD OGGI SONO STATE SOSPESE PER MOTIVI OGGETTIVI (SCELTA DELLA COMMITTENTE, FALLIMENTO DELL'IMPRESA COSTRUTTRICE, ECC..) SI CHIEDE DI SAPERE QUALI SIANO LE AZIONI CORRETTE DA INTRAPRENDERE DA PARTE DEI PROGETTISTI E/O DIRETTORI DEI LAVORI E/O COLLAUDATORI DELLE OPERE STRUTTURALI AL FINE DI OTTEMPERARE ALLA NORMA		Presentare i moduli e le dichiarazioni direttamente spiegandone il motivo

Quesito	Rif. Normativo	Parere CROIL
5) STANTE I TEMPI STRETTISSIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO I, SI CHIEDE DI DARE INDICAZIONI QUALORA IL PROGETTISTA STRUTTURALE SIA DECEDUTO O IRREPERIBILE E QUALORA IL DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI SIA IRREPERIBILE		I moduli possono essere sottoscritti da chi è subentrato o dal DL generale
<p>Nell'allegato I al 4° capoverso <i>“entro 30 giorni Sulla base della dichiarazione del progettista e della dichiarazione asseverata del direttore lavori strutture, l'autorità competente accerta la conformità del progetto alla normativa....Se l'accertamento di cui all'art. 104.... ha esito positivo, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione a proseguire i lavori.....”</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quesito 1. Se la dichiarazione è asseverata come può l'autorità mettere in dubbio l'asseverazione e il professionista attendere l'ulteriore autorizzazione? Che utilità/valore hanno allora queste asseverazioni? Mi sembra che ci sia conflittualità tra una procedura che presuppone l'asseverazione e la concessione a un titolo esplicito per la prosecuzione dei lavori. 2. Quesito 2: in attesa dell'autorizzazione a proseguire i lavori è necessario fermare i lavori (con i conseguenti ritardi, penali ecc...) anche se la denuncia è già stata presentata secondo i criteri prescritti in zona 3 (Monza)? 3. Quesito 3: nel caso in cui l'autorità competente non dovesse rispondere entro i 30 giorni previsti, tale silenzio è da intendersi quale silenzio assenso o silenzio diniego? 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Quesito non tecnico, ma giuridico. 2. No, ma non lo si può sottoscrivere 3. Nel caso in cui l'autorità competente non dovesse rispondere, è comunque possibile proseguire con i lavori

Quesito	Rif. Normativo	Parere CROIL
<p>1) comune che passa da 4 a 3; 2) edificio esistente; 3) in corso denuncia c.a. per intervento locale (con collaudo statico così è stato scelto dal committente) come ci si comporta? i moduli 3 e 4 non mi pare che trattino tale "circostanza"...</p>		<p>Non vi è da presentare pratica alcuna</p>
<p>1. La certificazione sismica per sopraelevazioni la rilascia il Comune entro 60 gg? Il Comune può demandarla alla Regione? 2. VIGE IL SILENZIO ASSENSO? 3. Per pratiche c.a. "aperte", in attesa dell'autorizzazione al proseguimento dei lavori (dopo consegna dei moduli 3 e 4) che la Regione deve fornire entro 30gg (eventualmente ai sensi dell'art.12 comma 5 LR 33/2015) è possibile depositare integrazioni (non essenziali) oppure la relazione a struttura ultimata oppure il collaudo? Oppure dobbiamo interrompere tutti i depositi e anche chiudere i cantieri? 4. nel caso di intervento locale fatto senza denuncia c.a., occorre presentare i moduli 3 e 4? 5. in assenza di presentazione dei moduli 3 e 4, si può collaudare la struttura? 6. nel caso di denunce "multiple" per la stessa opera? Esempio: c.a. in opera + prefabbricati, ogni progettista compila i suoi moduli?</p>		<p>1. SI 2. NO 3. SI, si può continuare tutto, ma non lo si può sottoscrivere 4. NO 5. E' a discrezione del Collaudatore se rispettare o meno la norma. 6. NO solo il coordinatore</p>

Quesito	Rif. Normativo	Parere CROIL
<p>Il problema riguarda un edificio di civile abitazione la cui denuncia iniziale delle opere in c.a. è stata depositata prima nel gennaio del 2009 e quindi prima dell'entrata in vigore delle NTC08: pertanto è stata calcolata alle tensioni ammissibili SENZA CONSIDERARE IL SISMA.</p> <p>Successivamente è stata stesa una variante/integrazione dal nuovo progettista e D.L. che era subentrato al precedente ma tale documentazione non è mai stata depositata in Comune.</p> <p>L'impresa che ha completato le strutture già da diversi anni, è fallita da tempo, entrambi i progettisti e D.L. non sono più reperibili e il collaudatore ha dato disdetta dal proprio incarico.</p> <p>Il Committente ora, purtroppo con molto ritardo, vorrebbe chiudere la pratica ma mancano tanti elementi per poterlo fare.</p> <p>Non è in possesso del deposito iniziale (ma per il quale si è fatta richiesta in Comune di visionarla ed averne copia). Non ha neppure tutta la documentazione di fine lavori.</p> <p>Per quanto riguarda il progetto in variante, probabilmente si riuscirà a recuperarlo in originale ma non è mai stato depositato.</p> <p>Io ero stato incaricato di gestire la situazione e recuperare i documenti in attesa che venisse nominato il nuovo professionista che faccia le veci del collaudatore (il nuovo ingegnere sarà di Chiavari) e che prescriva le necessarie prove di verifica in cantiere e stenda il certificato di collaudo o perizia statica che sia.</p> <p>Prima dell'entrata in vigore del suddetto D.G.R, avevo consigliato all'architetto (Direttore Generale) di fare una dichiarazione con foto che la costruzione era già completata in tutto e per tutto (è già eseguita in tutte le rifiniture ed è pronta per essere venduta se non addirittura alcuni</p>		<p>Se il Comune non vuole sentire le sue ragioni, non resta che adeguare le strutture alla normativa vigente</p> <p>C'è la possibilità, in subordine, di gestire l'edificio come una costruzione esistente. Se l'edificio comprende già tutte le finiture risponde alla definizione presente nella circolare esplicativa al C.8.1 ("costruzione totalmente completata").</p> <p>In tal caso è possibile procedere, a posteriori, mediante l'integrazione di tutta la documentazione mancante e procedere al collaudo statico vero e proprio, oppure ad una certificazione di idoneità statica.</p> <p>I dettagli sono da definire.</p>

Quesito	Rif. Normativo	Parere CROIL
<p>appartamenti lo sono già), che ha fatto vidimare in posta in modo da avere il documento con data certa.</p> <p>Pensavo bastasse e quindi non gliel'ho però fatta depositare in Comune prima del 10 aprile e questo mi mette nei guai dato che secondo la nuova norma adesso bisognerebbe consegnare tutte le dichiarazioni che l'edificio è a norma sismica con gli stati limite etc etc , cosa che l'edificio non è perchè è stato appunto progettato con la vecchia normativa e senza sisma.</p> <p>Mi potrebbero quindi accusare di non avere fatto depositare tale dichiarazione creando un grosso problema.</p> <p>Cosa mi consiglia? Depositare la dichiarazione di cui sopra da parte del Direttore Generale con data certa prima della scadenza del 15 gg dall'entrata in vigore della norma spiegando tutto l'iter (ma senza chiaramente la dichiarazione richiesta dalla norma perchè non è possibile), oppure aspettare la perizia al nuovo collaudatore alla quale si allegnerà la dichiarazione con foto e data certa fatta precedentemente?</p> <p>Tengo a ribadire che l'edificio è già ultimato quindi in realtà non rientra nelle opere di cui alla pag. 30 del D.G.R 30 marzo 2016 però potrebbero aversi comunque dei problemi? Mi consiglia magari di andare a esporre il problema in Comune?</p>		
<p>Nella Denuncia al paragrafo 13 “Allegati” viene richiesta la RELAZIONE per la quota parte costruita, esiste un modulo da compilare o va fatta una dichiarazione del Direttore lavori delle strutture o del Committente</p>		<p>Va fatta una dichiarazione del DL strutture che attesti che la parte costruita è conforme a quanto autorizzato.</p>

Quesito	Rif. Normativo	Parere CROIL
Entità del Bollo da applicare alla Denuncia di costruzione in corso in zona di nuova classificazione sismica		16,00 €
<p>sia la denuncia, entro i 15 gg successivi all'entrata in vigore del provvedimento, delle costruzioni iniziate e non ancora ultimate per le quali è prevista una idonea procedura (vedasi ALLEGATO I, MODULO 3 e 4):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cosa si intende con “per le quali è prevista una idonea procedura”? 2. Ci sono tipologie di edifici esenti da tale obbligo? 3. Nel mio caso specifico su un intervento di ristrutturazione edilizia residenziale a Milano (di cui manca praticamente solo la copertura) sono tenuto a presentare questa denuncia integrativa entro il 26 aprile? 		<ol style="list-style-type: none"> 1. quella prevista dall'allegato I e dai moduli 3 e 4 2. la procedura vale per tutte le costruzioni iniziate e non ancora ultimate (consegna comunicazione di completamento della struttura - vedasi nota 2 allegato I) nei comuni soggetti a cambio di classificazione sismica 3. Sì, a meno che non si tratti di un intervento su un edificio esistente
Nel caso la struttura abbia più progettisti strutturali a conseguenza di più tipologia di strutture, ad esempio strutture di fondazione in opera ed elevazione in C.A., come mi devo comportare con la presentazione dei modelli 4 e 3?		I modelli 3 andranno predisposti e firmati in numero pari al numero di progettisti strutturali il modello 3 sarà uno solo e riporterà l'impresa principale